

Revisioni

Updates

Stato: 1° luglio 2018

2017.1	PC	56	LPC 32
	IPG	55	LIPG 28a
	AF	54	LAF 23a
2018.1	IPG	56	LIPG 1a I ^{bis} , 9 II ^{bis} , 10a
	AF	55	LAFam 3 III
		56	LAFam 25 lett. e ^{bis} +e ^{ter}
		57	LAF 20
2018.7	AVS	264	OMAV, allegato, n. 5.57, 5.57.1

Revisioni

Internazionale

Nessuna modifica.

OMAV

Revisioni

AVS, edizione 2018

atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
264 OMAV	14.05.2018	01.07.2018	2018 2245

LAVS

Art. 71 cpv. 1^{bis} (modifica)
 Art. 107 cpv. 1 (modifica)
 Art. 108 (abrogazione)
 Art. 109 (modifica)
 Art. 110 (abrogazione)

Legge sui fondi di comp.

Art. 1 cpv. 1–3 e 5
 Art. 2–5
 Art. 8 cpv. 1 lett. l–n
 Art. 11–12
 Art. 14
 Art. 16
 Art. 19 cpv. 1
 Art. 21

Entrata in vigore
 il 1° gennaio 2019 e
 non il 1° gennaio 2018
 (RU 2017 7572)

OAVS

Art. 18¹⁴⁷ Deduzioni dal reddito

^A Evoluzione: 1948–1967 4,5 %; 1968–1971 5,0 %; 1972–1975 5,5 %; 1976–1979 6,5 %; 1980–1981 5,0 %; 1982–1983 5,5 %; 1984–1985 6,0 %; 1986–1991 5,0 %; 1992–1993 6,5 %; 1994–1995 7,0 %; 1996–1997 5,5 %; 1998–1999 4,5 %; 2000–2002 3,5 %; 2003–2004 2,5 %; 2005 2,0 %; 2006 2,5 %; 2007 3,0 %; 2008 3,5 %; 2009 2,5 %; 2010–2011 2,0 %; 2012 1,0 %; 2013 1,5 %; 2014 1,0 %; 2015 0,5 %; 2016 0,0 %; **2017 0,5 %**.

Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 2018

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2018, quest'ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell'apparecchio.²⁶⁴

Lista dei mezzi ausiliari

5.57 Apparecchi acustici

La condizione per il rimborso è che l'assicurato/a soffra di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente.

L'assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell'apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti. Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell'assicurazione invalidità (AI) secondo il numero 5.07 dell'allegato dell'OMAI. Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell'assicurazione. Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione.

Esso è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.²⁶⁴

5.57.1 Disposizioni particolari per apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e per impianti dell'orecchio medio

L'AVS copre il 75 per cento dell'importo rimborsato dall'AI alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti dell'orecchio medio.

L'AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive per le componenti esterne degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell'orecchio medio. Questo forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell'AI secondo il numero 5.07.1 dell'allegato OMAI.

Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti esterne e al forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell'assicurazione.²⁶⁴

Revisioni

AI, edizione 2018

LAI

*Art. 77 cpv. 1 lett. c (modifica)
Art. 79 (modifica)
Art. 79a (modifica)*

LF sul risanamento dell'assicurazione invalidità abrogazione



Entrata in vigore
il 1° gennaio 2019 e
non il 1° gennaio 2018
(RU 2017 7572)

Revisioni

PC, edizione 2017

atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
56 LPC [ALC]	17.06.2016	01.01.2017	2016 5238
O premi	01.11.2017	01.01.2018	2017 6713

LPC

Art. 32⁵⁶

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adeguia i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ognqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

O premi

→ RS 831.309.1.

Revisioni

IPG, edizione 2017

atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
55 LIPG [ALC]	17.06.2016	01.01.2017	2016 5245
56 LIPG [LM]	18.03.2016	01.01.2018	2016 4305

LIPG

Art. 1a cpv. 1^{bis}

^{1bis} In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.⁵⁶

Art. 9 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.⁵⁶

Art. 10a⁵⁶ Indennità di base tra due servizi

Per i servizi di cui all'articolo 30 capoverso 1^{bis} della legge militare del 3 febbraio 1995, il diritto all'indennità dopo la scuola reclute è retto dall'articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall'articolo 10. L'articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.

Art. 28a⁵⁵

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AEELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AEELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ognialvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AEELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Revisioni

AF, edizione 2017

atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
54 LAF [ALC]	17.06.2016	01.01.2017	2016 5246
55 LAFam [CC]	17.06.2016	01.01.2018	2017 3708
56 LAFam [LLN]	17.03.2017	01.01.2018	2017 5524
57 LAF [LF]	17.03.2017	01.01.2018	2017 5212

LAFam

Art. 3 cpv. 3, quarto periodo

... L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile^A non conferisce alcun diritto.⁵⁵

A CC 264c (adozione del figliastro) dispone:

¹ Una persona può adottare il figlio del:

1. coniuge;
2. partner registrato;
3. convivente di fatto.

² La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

³ I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata.

Art. 25 lett. e^{bis} ed e^{ter}

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia:

e^{bis} alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS);⁵⁶

e^{ter} alla riscossione dei contributi (art. 14–16 LAVS);⁵⁶

Art. 20⁵⁷ Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti

¹ Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 1947 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

² L'accantonamento è remunerato da interessi.

Art. 23a⁵⁴

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ognqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.